## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio – Latina, 20 ottobre 1993, n. 1208.

Il voto espresso con un segno su un contrassegno di lista e con l'indicazione di una preferenza vale anche per il candidato sindaco, sempre che non sia stato contestualmente votato un altro candidato sindaco.

## Omissis.

DIRITTO - Il ricorso (principale) è infondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione di norme varie, nella considerazione che nelle 25 sezioni del Comune di ..., con esclusione della sezione n. 13, numerose schede recavano "un segno su una delle liste collegate al candidato ..., con espressione a fianco della preferenza per il Consiglio comunale; ed un segno sulla lista n. 1 collegata al candidato ..." (cfr. pag. 3 del ricorso).

Secondo le deduzioni del ricorrente, i voti relativi a tali schede avrebbero dovuto essere attribuiti: con riferimento al Consiglio comunale, alla lista per la quale era stata espressa la preferenza; con riferimento alla elezione del Sindaco, a lui ricorrente.

Va osservato - con riferimento ai Comuni superiori a 15.000 abitanti, fra i quali rientra ..., che:

- ai sensi dell'art. 6 terzo comma della L. 25 marzo 1993 n. 81, contenente, per quanto occorre, norme sulla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, l'elettore che deve utilizzare un'unica scheda per la elezione sia del Sindaco che del Consiglio comunale può, con unico voto, espresso tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste collegate a un candidato alla carica di Sindaco, votare contestualmente per lo stesso candidato e per la lista il cui contrassegno viene segnato; può, invece, votare per un candidato alla carica di Sindaco non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul rettangolo entro cui sono scritti il nome e il cognome di tale candidato;
- ai sensi dell'art. 7 secondo comma della stessa legge n. 81 del 1993, l'elettore, oltre che tracciare un segno sul contrassegno della lista che intende votare, ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista stessa.

Nel caso, le schede del ricorrente contestate contengono, giusta deduzione dello stesso ricorrente, due segni fra loro incompatibili, e cioè un segno su una delle sei liste (3, 4, 5, 6, 7, 8) collegate con il candidato ..., e un segno sulla lista n. 1, collegata con il ricorrente.

La incompatibilità predetta, peraltro, viene risolta considerando che il segno su una delle liste collegate con il candidato ... è accompagnato dalla espressione della preferenza per il Consiglio comunale; (preferenza sulla cui corretta espressione, in favore cioè di uno dei candidati appartenenti alla lista votata, non sorge dubbio, mancando una contraria deduzione in proposito).

E invero, per un caso del genere soccorre la prescrizione contenuta nell'art. 57, nono comma (ora sesto, dopo la parziale abrogazione dello stesso articolo ad opera dell'art. 34 della predetta legge n. 81 del 1993), del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in base al quale, ove siano stati segnati più contrassegni di lista, ma siano state indicate preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartengono i candidati indicati.

Consegue che, essendo state, nei casi in questione, votate più liste, ma una sola di esse è accompagnata dal voto di preferenza, il voto va attribuito alla lista connessa con tale voto di preferenza.

Non varrebbe, in contrario, osservare, come invece dal ricorrente:

- a) che nelle schede in questione dovrebbero essere riconosciuti due distinti voti, uno dei quali da considerare per il Consiglio comunale (in relazione alla preferenza), l'altro da considerare per il Sindaco (in relazione al segno sul contrassegno di lista); con la conseguenza che quest'ultimo voto andrebbe a lui attribuito;
- b) che l'art. 57 sopra citato non sarebbe applicabile, dato che esso si riferisce alla elezione del solo Consiglio comunale.

Va invero tenuto presente:

- circa la deduzione sub a), che la possibilità, per l'elettore, di votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso dal candidato collegato con la lista votata, è disciplinata prescrivendosi che l'elettore tracci un segno, oltre che sul contrassegno di una lista, altresì sul rettangolo relativo al candidato a Sindaco prescelto (cfr. art. 6, terzo comma, ultimo periodo, della legge n. 81 del 1993 cit.); con la conseguenza che nel caso, essendo mancata

la votazione per un candidato a Sindaco mediante un segno sul connesso rettangolo, nelle schede in questione non sono riconoscibili i due distinti voti, dal ricorrente ritenuti;

- circa la deduzione sub b), che la inapplicabilità dell'art. 57 cit. non può dedursi dal fatto che tale norma venne dettata allorquando si procedeva alla elezione del solo Consiglio comunale, venendo il Sindaco eletto da quest'ultimo organo; è infatti da tener presente che, essendo sopravvenuta la normativa sulla elezione diretta del Sindaco (legge n. 81 del 1993 cit.), il predetto art. 57, nella parte non espressamente abrogata, e quindi nel sesto comma in questione, va connesso con la nuova normativa, e ne va riconosciuta l'applicabilità tutte le volte che non sussista la inconciliabilità di esso con la normativa predetta; il che è quanto avviene in fattispecie, dato che la previsione della inefficacia del voto per un contrassegno che, a differenza di altro parimenti votato, non sia accompagnato dalla espressione di preferenze, è compatibile con la nuova disciplina della contestuale elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, non rinvenendosi elementi di inconciliabilità, e cioè di possibile applicazione di una previsione con necessaria esclusione dell'altra, fra tale norma e la nuova disciplina elettorale. Consegue la infondatezza della prima censura.

Con la seconda (subordinata) censura è dedotto che le schede in questione dovrebbero essere dichiarate nulle per equivocità del voto, in quanto, dovendo, in base al nuovo sistema, una unica scheda contenere due manifestazioni di voto, e cioè una per la lista ed una per il Sindaco, sarebbe nel caso impossibile, dalle schede così come segnate, risalire alla effettiva volontà degli elettori circa la individuazione del candidato votato per la elezione a Sindaco.

La censura va respinta considerando che la interpretazione dei segni contenuti in ogni scheda è da effettuare ai sensi della normativa sopra citata; con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza di incertezze della volontà degli elettori.

Incertezza siffatta, invero, è (eventualmente) riconoscibile allorquando il caso non sia risolvibile applicando la normativa; ove invece applicazione del genere consente - come nel caso; ut supra - di pervenire alla attribuzione del voto, deve ritenersi che sia stata la stessa norma a dettare il criterio di interpretazione della volontà dell'elettore; con la conseguenza che l'interprete non può ritenere incerta la detta volontà.

Con la terza, ed ultima censura (ulteriormente subordinata), è dedotto che, anche ammettendo la validità, nelle schede in questione, dei voti di lista in favore delle liste collegate al candidato ... (e ciò a seguito delle preferenze espresse), comunque non potrebbe ritenersi legittimamente attribuito il voto anche al predetto candidato, dato che il citato art. 57 mai potrebbe disciplinare il voto per il Sindaco; con la conseguenza che il voto per il Sindaco dovrebbe essere ritenuto nullo per equivocità.

Anche tale censura va respinta, tenendosi presente che, giusta il sopra citato art. 6 terzo comma della legge n. 81 del 1993, il voto espresso mediante un segno su una lista comporta la votazione anche per il collegato candidato a Sindaco (sempre che non sia stato espressamente votato - fattispecie che ricorre nel caso - un diverso candidato a Sindaco).

Omissis.